



COMUNE DI CHIUSAFORTE
PROVINCIA DI UDINE

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'OCCUPAZIONE
DI SUOLO PUBBLICO E DEL RELATIVO
CANONE**

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 72 DEL 29 OTTOBRE 1998.-
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 95 DEL 28 DICEMBRE 1998.-
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 2 DEL 28 GENNAIO 2000.-
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 11 DEL 21 FEBBRAIO 2005.-

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DEL RELATIVO CANONE

TITOLO I - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Capo I - Principi generali

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone nel Comune di Chiusaforte, conformemente ai principi desunti dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dall'art. 63 del Decreto legislativo 15.12.1997, n. 446.

Art. 2 - Definizione di suolo pubblico

1. Con il termine "suolo pubblico" impiegato nel presente Regolamento si intendono tutti gli spazi e le aree appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune di Chiusaforte, le aree destinate a mercati anche attrezzati, le aree di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed il soprasuolo e sottosuolo relativi agli spazi ed aree qui elencati.

Art. 3 - Autorizzazione e concessione di occupazione

- 1. Le occupazioni del suolo pubblico, come definito all'art. 2, sono soggette a concessione se permanenti e ad autorizzazione se temporanee, secondo la definizione dell'art. 7 del Regolamento.*
- 2. Salvo diverse disposizioni del presente Regolamento, è fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, come definito all'articolo 2, in carenza di concessione od autorizzazione rilasciata dal competente ufficio comunale su richiesta dell'interessato.*
- 3. E' facoltà del Comune vietare l'occupazione, anche se già iniziata, per comprovati motivi di interesse pubblico o per contrasto con disposizioni di legge o di regolamento, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro urbano ed ambientale e della viabilità.*

Art. 4 - Occupazioni di urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata alla almeno contestuale comunicazione, anche verbale, al Comando di Polizia Municipale, ovvero, qualora non sia interessata la viabilità, all'Ufficio Tecnico comunale, che indicheranno eventuali prescrizioni, riscuotendo direttamente gli eventuali diritti di sopralluogo. In ogni caso la pratica dovrà essere regolarizzata come previsto dal successivo art. 22. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.

Art. 5 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale, anche temporaneamente, parti di suolo pubblico, come definito all'art. 2, deve rivolgere apposita domanda al Comune. L'istanza deve essere redatta su carta legale, salvo che sia formulata da soggetti aventi titolo all'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella all. B al d.p.r. 26.10.1972 n. 642 o di altra disposizione di legge, e va consegnata in forma diretta oppure spedita all'ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione.

2. La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) L'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza;

- c) l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area;
 - d) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
 - e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione, se richiesta dal Comune, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe.
3. La domanda deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica. Il richiedente è tuttavia tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
4. *(soppresso)*

Art. 6 - Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione

1. L'Ufficio comunale competente (Ufficio Tributi), accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, e previa l'acquisizione dei pareri di competenza *della Polizia Municipale* e del Tecnico comunale (da esprimersi obbligatoriamente entro 15 giorni *dalla comunicazione interna della domanda dell'interessato*), rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione, nonché le condizioni alle quali è subordinata la concessione o autorizzazione.

1.bis. Gli atti di concessione e di autorizzazione sono rilasciati entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, se la documentazione prodotta a corredo dell'istanza è completa ed esaustiva. Qualora siano necessari ulteriori elementi istruttori che l'Amministrazione non possa acquisire d'ufficio, essa ne dà comunicazione all'interessato con invito a produrre i documenti mancanti o a fornire i chiarimenti richiesti e sospendendo il termine di rilascio fino all'acquisizione dei predetti elementi. Se i documenti o i chiarimenti non sono presentati nel termine indicato dall'Amministrazione, che non può essere inferiore a dieci giorni dal ricevimento della richiesta istruttoria, l'ufficio procede all'archiviazione della pratica, dandone comunicazione all'interessato.

2. Ogni atto di concessione od autorizzazione s'intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni di cui al cap. 2 del presente titolo, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione od autorizzazione.

3. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:

- a) a termine, fatta salva *per le concessioni* la durata massima di anni 29 come disposto dall'art. 27 comma 5 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del *soggetto titolare della concessione o autorizzazione* di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dall'Ufficio Tecnico;
- d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse alla corrispondenza con le quali è subordinato il rilascio dell'atto ampliativo.

4. Resta a carico del *soggetto titolare della concessione o autorizzazione* ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o autorizzazione.

5. Al termine del periodo di consentita occupazione - qualora la stessa non venga rinnovata a seguito richiesta di proroga - il *soggetto titolare della concessione o autorizzazione* avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la remissione in pristino del suolo pubblico, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

6. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della strada (D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

7. Costituisce pregiudiziale, causa ostativa al rilascio della concessione, l'esistenza di morosità accertata del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extratributario.

8. In caso di denegato rilascio dell'autorizzazione o concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

Art. 7 - Durata dell'occupazione

1. Le occupazioni sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata, indipendentemente dall'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell'area.

Capo II - Prescrizioni tecniche.

Art 8 - Esecuzione di lavori e di opere

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel provvedimento di concessione o autorizzazione dovranno essere indicati le modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarto.

Art. 9 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge ed impregiudicata l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.29 del presente Regolamento e fuori dai casi previsti dal vigente Codice della Strada, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione delle relative infrazioni, può essere disposta la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 10 - Autorizzazione ai lavori

1. Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, l'autorizzazione o la concessione di occupazione sono sempre subordinate alla titolarità dell'autorizzazione all'effettuazione dei lavori medesimi.

Art. 11 - Disposizioni agevolative

1. Per le occupazioni di carattere non ricorrente, che interessino una superficie non eccedente i 20 mq e di durata non superiore a cinque giorni consecutivi, la domanda di autorizzazione è sostituita da comunicazione - denuncia, da presentarsi all'Amministrazione comunale con preavviso non inferiore a cinque giorni lavorativi rispetto alla data prevista di inizio dell'occupazione. Nella comunicazione - denuncia l'interessato deve riportare le medesime informazioni previste per la domanda di autorizzazione ed attestare, sotto la propria responsabilità, la garanzia del mantenimento con continuità del transito veicolare e pedonale, la segnalazione dell'ingombro e l'adozione di tutte le misure atte a garantire la pubblica incolumità. Se l'occupazione comporta necessariamente un'interruzione del transito veicolare, ne dovrà essere fatta specifica menzione ai fini dell'adozione della relativa ordinanza.

2. Le occupazioni occasionali di pronto intervento per lavori di riparazione, manutenzione o allestimento, di durata non superiore a dieci ore, effettuate con ponteggi, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi, scale aeree, scale a mano, deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 metri cubi e mezzi operativi, se non comportano intralcio o interruzione del transito veicolare o pericolo per la pubblica incolumità, non sono soggette ad autorizzazione nè a comunicazione.

3. Le occupazioni di cui al comma precedente, se comportano intralcio o interruzione del transito veicolare o pericolo per la pubblica incolumità, sono soggette a comunicazione - denuncia ai sensi del primo comma; il relativo termine di preavviso è ridotto a due giorni lavorativi.

4. *La comunicazione - denuncia nei casi previsti dal presente articolo è redatta in carta libera ed è presentata al Comune mediante consegna diretta, raccomandata a.r., fax o e-mail all'indirizzo ufficiale di posta elettronica del Comune. La mancata osservanza del termine di preavviso comporta l'illegittimità dell'occupazione e l'assoggettamento della stessa alle sanzioni previste per le occupazioni abusive, nonché, ove applicabili, alle sanzioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione.*
5. *Al soggetto denunciante sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 12, 13, 14 e 15 del presente Regolamento.*

Art. 12 - Obblighi del soggetto titolare della concessione o autorizzazione

1. *Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione, salvo espresso e preventivo benestare dell'ufficio comunale competente (Ufficio Tributi). La domanda di subentro è soggetta alle medesime disposizioni previste per le domande di concessione e di autorizzazione.*
2. *Il soggetto titolare della concessione o autorizzazione ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico o copia autentica degli stessi.*
3. *E' pure fatto obbligo al soggetto titolare della concessione o autorizzazione di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.*
4. *Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, accertati a seguito di controllo eseguito in tal senso dall'Ufficio Tecnico comunale, il soggetto titolare della concessione o autorizzazione è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.*

Art. 13 – Decadenza della concessione o autorizzazione

1. *Si verifica decadenza della concessione o dell'autorizzazione nei seguenti casi:*
 - *uso del suolo pubblico per uno scopo diverso da quello per il quale è stato rilasciato il titolo autorizzativo;*
 - *gravi o ripetute violazioni degli obblighi previsti dall'atto di concessione o autorizzazione;*
 - *violazione delle norme di legge o di regolamento in materia di occupazione del suolo, polizia urbana, igiene ed edilizia;*
 - *cessione a terzi dell'uso dello spazio assegnato, in assenza di un preventivo benestare dell'ufficio comunale competente (Ufficio Tributi);*
 - *condotta contraria all'ordine pubblico, alla quiete pubblica o alla decenza, accertata dalla Polizia Municipale o dall'autorità di Pubblica Sicurezza;*
 - *omesso o insufficiente versamento del canone, se la posizione debitoria non è sanata ai sensi dell'art. 29, commi 2 e 3.*
2. *La decadenza è accertata dall'ufficio comunale competente (Ufficio Tributi) con provvedimento da notificarsi al soggetto titolare della concessione od autorizzazione ed all'eventuale cessionario non autorizzato.*
3. *La decadenza della concessione e dell'autorizzazione non dà diritto alla restituzione del canone già versato.*

Art. 14 – Revoca, sospensione, modifica e rinuncia della concessione o autorizzazione

1. *L'ufficio comunale competente (Ufficio Tributi) si riserva il diritto di revocare, sospendere o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, quando l'occupazione rechi pregiudizio alla circolazione stradale o pericolo di danni a persone o cose, o quando sopravvengano ragioni di ordine pubblico o di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.*
2. *Il titolare del provvedimento può rinunciare all'occupazione con comunicazione scritta diretta al Comune.*
3. *Nei casi previsti dal presente articolo, si fa luogo a rimborso del canone per il periodo in cui l'occupazione non può avere corso.*

Art. 15 - Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.
2. Nelle occupazioni temporanee, il titolare dell'autorizzazione, che abbia necessità di prolungare l'occupazione oltre il termine stabilito, ha l'onere di presentare istanza di proroga almeno due giorni lavorativi prima della scadenza, indicando la durata ed i motivi per i quali la proroga è richiesta.
3. Qualora, per effetto della proroga richiesta, il periodo di occupazione superi la durata complessiva di un anno solare, l'interessato è tenuto a richiedere il rilascio di un apposito atto di concessione.
4. Il mancato versamento del canone per l'occupazione già assentita, o di altri oneri previsti a carico del titolare dell'autorizzazione o concessione, è ostativo al rilascio del provvedimento di proroga o di rinnovo. In caso di proroga, il titolare dell'autorizzazione ha facoltà di corrispondere a conguaglio, nel termine di trenta giorni successivi alla fine dell'occupazione, il canone relativo al periodo prorogato, sulla base del tempo effettivamente impiegato.
5. L'occupazione che si protragga oltre il periodo consentito, in difetto di un provvedimento di proroga o di rinnovo dell'ufficio comunale competente (Ufficio Tributi), è considerata abusiva, ai sensi e per gli effetti del successivo art. 29, quarto comma, a far tempo dalla scadenza del titolo autorizzativo.

Capo III - Tipologie di occupazione.

Art. 16 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture, impianti in genere, etc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione o l'atto di assenso comunale. Per gli addobbi, i festoni, le luminarie, gli striscioni e simili si rimanda alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.
2. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato di queste ultime, l'altezza dei fili o di altri impianti dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori etc.

Art. 17 - Passi carrabili

1. La disciplina per l'apertura di un passo carrabile ovvero l'utilizzazione di un accesso a raso è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada.
2. I passi e gli accessi carrabili sono esenti dal pagamento del relativo canone di occupazione di suolo pubblico.

Art. 18 - Banchetti e chioschi per raccolta di firme ed attività promozionali

1. Le occupazioni realizzate a mezzo di banchetti per raccolta di firme, distribuzione di materiale, vendita di biglietti di lotterie, attività di promozione ambientale, culturale, sportiva, sociale e similari, se di durata non superiore a quindici giorni e di superficie non eccedente i venti metri quadrati, sono soggette a comunicazione - denuncia ai sensi dell'art. 11.
2. Nell'effettuazione dell'occupazione devono essere osservate le prescrizioni eventualmente dettate dalla Polizia Municipale a tutela della viabilità, della pubblica sicurezza e del decoro urbano.

Art. 19 - Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio

1. Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione o autorizzazione del Comune.

2. Installazione di tavolini, piante, esposizione di merci e svolgimento di manifestazioni varie.

a) *L'istanza per ottenere il rilascio della concessione o dell'autorizzazione deve essere presentata almeno trenta giorni prima della data in cui l'occupazione deve avere inizio. In caso di mancato rispetto del predetto termine, l'ufficio comunale competente (Ufficio Tributi) può procrastinare il rilascio del provvedimento autorizzativo per il tempo necessario al completamento dell'istruttoria.*

b) L'occupazione di suolo pubblico con esposizione di merci alimentari al di fuori degli esercizi è vietata ai sensi delle vigenti norme.

3. Commercio su aree pubbliche e manifestazioni fieristiche.

Si applicano al commercio su aree pubbliche ed alle manifestazioni fieristiche le disposizioni vigenti in materia.

4. Commercio itinerante. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche in cui è ammessa la vendita in tale forma e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 200 metri.

Per quanto concerne le fiere, i mercati scoperti ed il commercio ambulante su aree pubbliche si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

5. Commercio in sede fissa. Per la disciplina delle modalità di occupazione a mezzo di chioschi ed altre strutture destinate allo svolgimento del commercio in sede fissa si rinvia ai vigenti Regolamenti.

6. Spettacolo viaggiante. Si applicano alle attività di spettacolo viaggiante le disposizioni di legge e regolamentari specifiche.

7. Le concessioni ed autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date in linea generale sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde e la tutela dei luoghi di particolare interesse storico – artistico - monumentale e dell'arredo urbano.

Art. 20 - Affissioni e pubblicità

1. Sugli steccati, impalcature, ponteggi ed altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

2. Per quel che concerne le autorizzazioni all'occupazione di spazi pubblici con impianti pubblicitari si fa rinvio ai vigenti Regolamenti di Polizia Municipale e di applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 21 - Distributori di carburanti

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti, il canone è commisurato all'intera superficie di suolo pubblico occupato. *In caso di sovrapposizione di suolo e di sottosuolo occupati, è computata solamente l'occupazione del suolo.*

2. Se il distributore è posto su area non pubblica, e tuttavia è occupata parte del sottosuolo pubblico, il canone è commisurato alla sola superficie del sottosuolo pubblico occupato.

Art. 22 - Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei).

1. Fatto salvo ogni riferimento al vigente Regolamento Edilizio Comunale e di Polizia Municipale ai fini dell'ottenimento della concessione per le occupazioni suindicate, viene stabilito che, in caso di occupazione d'urgenza ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento per le fattispecie di cui a questo articolo, il richiedente dovrà regolarizzare la pratica con il pagamento del canone contestualmente alla presentazione della domanda presso l'Ufficio competente, entro 5 giorni dalla comunicazione iniziale.

Art. 23 - Norma di rinvio

I. Per tutte le tipologie di cui al presente Capo III, si rinvia alle vigenti e specifiche disposizioni normative e regolamentari in materia.

TITOLO II – CANONE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Capo I – Principi generali

Art. 24 – Istituzione del canone

1. Il Comune di Chiusaforte, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3, comma 149, lettera h), della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art.63 del D. Lgs. 446/1997, assoggetta a far tempo dall'1.1.1999 l'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione o autorizzazione.

Art. 25 – Criteri e modalità di applicazione del Canone

1. Le occupazioni del suolo pubblico, come definito all'art. 2, sono soggette all'applicazione del Canone di occupazione spazi ed aree pubblici (Cosap), salve le fattispecie di esenzione previste dall'art. 28.
2. La misura di tariffa base giornaliera, per ogni giorno o frazione di giorno di occupazione, è determinata in sede di prima istituzione, come segue:
 - Categoria Prima € 1,03.-;
 - Categoria Seconda € 0,77.-.
3. Alla misura di tariffa base, come sopra determinata, si applica il coefficiente di valutazione economica di cui alla seguente tabella:

	Tipologia di occupazione	Coefficiente di valutazione economica
a)	Occupazioni permanenti o temporanee per attività edilizia	0,30
b)	Occupazioni permanenti di soprassuolo e/o sottosuolo, prive di appoggi al suolo, ad eccezione degli impianti per l'erogazione di pubblici servizi e per la distribuzione di carburanti	4,00
c)	Occupazioni permanenti di sottosuolo da parte di distributori di carburanti con cisterne o serbatoi, ad eccezione delle occupazioni con piazzola di manovra per gli autoveicoli (*)	15,00
d)	Occupazioni temporanee di soprassuolo o sottosuolo	0,25
e)	Occupazioni permanenti o temporanee per attività di promozione commerciale, marketing e informazione pubblicitaria, con o senza vendita di prodotti e/o servizi, commercio su aree pubbliche, ai pubblici esercizi, alla vendita diretta di prodotti agricoli ad opera dei produttori	0,10
f)	Occupazioni temporanee per manifestazioni politiche, sociali, sportive, culturali e religiose, se non esenti	0,20
g)	Occupazioni permanenti con chioschi di giornali	0,35
h)	Occupazioni permanenti o temporanee relative agli spettacoli viaggianti	0,12
i)	Altre tipologie non indicate nei punti precedenti	1,00

(*) il canone si applica nelle suddette misure per impianti aventi due serbatoi di capacità complessiva non superiore a 15.000 mc. In caso di capacità superiore, si applica una maggiorazione di 1/5 ogni 1.000 mc.

4. La misura del canone per le occupazioni temporanee è ottenuta moltiplicando la tariffa base giornaliera per il coefficiente di valutazione economica applicabile alla tipologia di occupazione e per la durata temporale dell'occupazione.
5. La misura del canone annuo per le occupazioni permanenti è ottenuta moltiplicando la tariffa base giornaliera per il coefficiente di valutazione economica applicabile alla tipologia di occupazione e per 365. Detto canone è rapportato ad anno solare ed è indivisibile, salvo quanto previsto all'art. 26, primo comma.
6. Ai fini dell'applicazione del canone, il territorio comunale è suddiviso in due categorie all'interno delle quali rientrano le singole strade ed aree pubbliche, e la cui elencazione è riportata in allegato al presente regolamento.
7. Il canone è commisurato all'effettiva superficie di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o lineare sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore. Nel caso di più occupazioni anche della stessa natura poste in essere da medesimo soggetto sulla medesima strada od area, il canone è determinato autonomamente per ciascuna di esse, salva diversa risultanza del titolo autorizzativo.
8. Le occupazioni, sia temporanee che permanenti, eccedenti i mille metri quadrati, sono computate ai fini dell'applicazione del canone in ragione del dieci per cento, per la parte di superficie eccedente il limite dei mille metri quadrati.
9. Per le occupazioni realizzate con condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari ad € 0,77.- per utenza.

In ogni caso, l'ammontare complessivo dei canoni annui dovuti al Comune non può essere inferiore ad € 516,46.-. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti, di cui al punto precedente, effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.

Gli importi di cui ai precedenti punti sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Art. 26 - Versamento del canone

1. Nelle occupazioni permanenti, la prima annualità di canone deve essere corrisposta anteriormente o all'atto del rilascio della concessione, e deve essere commisurata alla frazione d'anno intercorrente tra il predetto rilascio ed il 31 dicembre successivo. Le successive annualità sono commisurate all'intero anno solare e sono corrisposte, a pena di decadenza della concessione, entro il 31 gennaio dell'anno di competenza. La Giunta comunale può prorogare con propria deliberazione il termine di versamento.
2. Se il canone annuo è uguale o superiore a Euro 500,00, il pagamento delle annualità successive alla prima può essere frazionato in quattro trimestralità anticipate.
3. Nelle occupazioni temporanee, il canone deve essere corrisposto anteriormente o all'atto del rilascio dell'autorizzazione. Il mancato pagamento integrale dell'importo dovuto è ostativo al rilascio del provvedimento autorizzativo.
4. Nei casi in cui è prevista la comunicazione-denuncia dell'occupazione, il canone, se dovuto, deve essere corrisposto anteriormente o all'atto dell'inizio dell'occupazione.
5. Le modalità di versamento del canone sono disciplinate dalle norme vigenti in materia di riscossione delle entrate comunali.
6. In caso di inosservanza dei termini di versamento, sulla somma dovuta si applica l'interesse legale dalla scadenza al saldo.

Art. 27 – Riduzioni per occupazioni temporanee

1. La tariffa per occupazioni temporanee, come determinata ai sensi dell'art. 25, è ridotta al 50% se l'occupazione è di durata superiore ai quindici giorni, per il periodo eccedente il predetto limite.
2. La riduzione di cui al comma precedente opera anche in caso di occupazioni ricorrenti da parte del medesimo soggetto, purchè le singole occupazioni, sommate tra loro, eccedano i quindici giorni complessivi nell'arco dell'anno solare.

Art. 28 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone le seguenti tipologie di occupazione, fermo restando l'obbligo di produrre domanda di autorizzazione o concessione o di inoltrare comunicazione-denuncia ai sensi del presente Regolamento:
 - a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative, ricreative, sportive, umanitarie e del tempo libero in genere, a condizione che il soggetto richiedente l'occupazione abbia la propria

residenza o sede nel Comune di Cbiusaforte ovvero che la manifestazione sia patrocinata dall'Amministrazione Comunale, ed assolva gli obblighi di dichiarazione e pagamento della Tarsu o della Tariffa di Igiene Ambientale in relazione all'attività svolta sul suolo pubblico;

- b) commercio itinerante su aree pubbliche: sosta fino a sessanta minuti dove è consentita la vendita;
- c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie;
- d) *le occupazioni indicate all'art. 11;*
- e) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- f) occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;
- g) *le occupazioni indicate all'art. 18, salvo che siano poste in essere a fini di lucro o di promozione commerciale. Non si considerano effettuate a fini di lucro le vendite preordinate esclusivamente a raccolta di fondi per beneficenza o per finanziamento della ricerca medica;*
- h) esercizio di mestieri girovaghi ed artistici ;
- i) occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;
- j) occupazioni con griglie, lucernai e vetrocementi;
- k) occupazioni effettuate con balconi, verande, bow - window e simili infissi di carattere stabile, ivi comprese le tende fisse e/o retrattili;
- l) occupazioni di aree appartenenti al demanio dello Stato;
- m) occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- n) occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- o) occupazione di aree pubbliche destinate ad autovetture adibite al trasporto pubblico (taxi);
- p) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico;
- q) *occupazioni per le quali l'importo dovuto complessivamente dal titolare della concessione od autorizzazione non ecceda Euro 11,00;*
- r) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali e loro consorzi (nonchè da eventuali appaltatori per opere pubbliche e per il periodo ed area strettamente necessari), da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- s) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonchè le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- t) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- u) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di Polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- v) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- w) le parti di tende sporgenti dai banchi delle coperture dei mercati cui sono poste.

Art. 29 - Sanzioni

1. *L'omesso od insufficiente pagamento del canone è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% dell'importo evaso. In caso di omesso versamento di una rata di canone per occupazione permanente, la sanzione è calcolata sulla rata oggetto di morosità.*
2. *Fatto salvo quanto previsto all'art. 26, terzo comma, la sanzione è ridotta:*
 - a) *ad un ottavo dell'importo del canone, se il versamento avviene entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine;*
 - b) *ad un quinto dell'importo del canone, se il versamento avviene dopo il trentesimo giorno ma entro un anno solare dalla scadenza del termine.*
3. *Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del canone ed al pagamento degli interessi a sensi dell'art. 26, sesto comma. Non si fa luogo a pronuncia di decadenza in caso di regolarizzazione della posizione debitoria a norma del presente comma.*
4. *L'occupazione abusiva è accertata con verbale della Polizia Municipale o di altro pubblico ufficiale ed è soggetta:*
 - a) *al pagamento del canone determinato sulla base delle risultanze dell'accertamento del soggetto verbalizzante;*

- b) *ad una indennità aggiuntiva pari al 50% dell'importo del canone;*
- c) *alle sanzioni previste dai precedenti commi del presente articolo;*
- d) *per le occupazioni del suolo stradale, alle sanzioni accessorie di cui all'art. 20, commi 4 e 5, del d. lgs. 30.4.1992 n. 285.*
- 5. *Si considerano permanenti le occupazioni abusive effettuate con impianti o manufatti di carattere stabile. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, salvo prova contraria.*
- 6. *Le occupazioni che si protraggano in carenza di titolo, per intervenuta revoca o decadenza della autorizzazione o concessione, sono considerate occupazioni abusive ed assoggettate al regime sanzionatorio di cui al quarto comma del presente articolo, a far tempo dalla data di notifica del provvedimento di revoca o decadenza.*
- 7. *Si considerano parimenti abusive, ai sensi e per gli effetti del quarto comma, le occupazioni realizzate in difformità dal titolo autorizzativo, per quanto rilevato nel verbale di accertamento, e le occupazioni di cui all'art. 11 per le quali non risulti rispettato il termine di preavviso.*

Art. 29 bis – Accertamento e riscossione

- 1. *In caso di omesso o insufficiente versamento del canone per occupazioni autorizzate, l'ufficio comunale competente (Ufficio Tributi) emette avviso con il quale irroga la sanzione di cui all'art. 29 ed invita il soggetto obbligato a versare, nei trenta giorni successivi al ricevimento dell'avviso medesimo, l'importo del canone e delle somme accessorie.*
- 2. *L'avviso di cui al comma precedente è recapitato al soggetto obbligato mediante messo comunale o raccomandata con avviso di ricevimento. Esso deve menzionare la facoltà per il debitore di ridurre la sanzione ai sensi dell'art. 29, secondo comma, qualora non siano già decorsi i termini ivi previsti.*
- 3. *Qualora il pagamento richiesto non sia effettuato, in tutto o in parte, nel termine di cui al primo comma, il Comune emette ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 14.4.1910 n. 639 per il canone non corrisposto, gli interessi maturati, la sanzione edittale di cui all'art. 29, primo comma, e le spese di notifica dell'avviso e dell'ingiunzione medesima. L'emissione dell'ingiunzione è ostativa alla riduzione della sanzione ai sensi dell'art. 29, secondo comma, anche se non sono ancora decorsi i termini ivi previsti. Contestualmente all'emissione dell'ingiunzione, l'ufficio comunale competente (Ufficio Tributi) pronuncia la decadenza della concessione o dell'autorizzazione.*
- 4. *In caso di occupazione abusiva, il verbale di accertamento di cui all'art. 29, quarto comma, costituisce titolo per l'esazione delle somme ivi previste. Il versamento deve essere eseguito nei trenta giorni successivi alla notificazione del verbale medesimo. Tale verbale viene altresì trasmesso per conoscenza all'Ufficio Tributi.*
- 5. *Le somme dovute in forza delle ingiunzioni e dei verbali di cui al presente articolo, in carenza di versamento volontario, sono riscosse in forma coattiva in uno dei modi previsti dalla normativa vigente, inclusa l'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 21 del d. lgs. 26.2.1999 n. 46.*

Capo II - Determinazioni delle tariffe del canone

Art. 30 – Tariffa

- 1. *Fermi restando i coefficienti di valutazione economica di cui al presente Regolamento, le misure della tariffa base sono aggiornate annualmente dalla Giunta comunale ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 2, lettera f), e 48, comma 2, del d. lgs. 18.8.2000 n. 267.*
- 2. *La deliberazione tariffaria è approvata precedentemente all'approvazione del bilancio di previsione ed ha applicazione nell'esercizio finanziario successivo alla sua adozione, fatta salva la previsione normativa di proroghe ai termini ordinari di approvazione del bilancio e delle tariffe comunali.*
- 3. *In caso di mancata adozione della deliberazione tariffaria, restano in vigore le misure di tariffa dell'anno precedente.*

Art. 31 (soppresso)

Capo III - Prescrizioni finali.

Art. 32 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitato nel presente regolamento si fa esplicito e specifico rinvio alle vigenti disposizioni di carattere normativo e regolamentare per i vari settori di occupazioni.

Art. 33 - Vigenza del regolamento.

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Modificato ed integrato da ultimo: Chiusaforte, 21 febbraio 2005

IL SEGRETARIO COMUNALE
BULFON dott.ssa PAOLA

IL SINDACO
MARCON geom. Luigi

ELENCO DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE, AI FINI DELLA GRADUAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

1° CATEGORIA :

- Spazi, strade ed altre aree pubbliche site nel capoluogo, nelle frazioni di Raccolana, Casasola, Villanova, Sella Nevea.

2° CATEGORIA :

- Spazi, strade ed altre aree pubbliche esistenti in tutto il restante territorio comunale.

Il presente elenco di classificazione è allegato (e ne forma parte integrante) al Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone, adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 29.10.1998 e successive modifiche ed integrazioni.